

**MANUTENZIONE E RIPRISTINI VARI
DI OPERE EDILI PER LA DURATA
DI DUE ANNI DALLA DATA
DI AFFIDAMENTO
CIG 8245670E21**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO



ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.

Il presente capitolato ha per oggetto i contenuti di un accordo quadro da stipulare con un solo operatore economico (art. 54 del D.lgs. 50/2016) inerente la manutenzione ed i ripristini vari di opere edili.

Il presente accordo quadro stabilisce:

la tipologia di prestazioni affidabili elencate nell' elenco prezzi di cui all'art. 4;

la durata dell'accordo quadro;

il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i lavori contemplati nell'accordo quadro.

In ogni singolo ordinativo sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli interventi a regola d'arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'ammontare massimo delle prestazioni affidabili in base al presente accordo quadro è stabilito all'art. 3 del presente capitolato.

Il capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che regoleranno il contratto.

Con il perfezionamento dell'accordo quadro, l'impresa aggiudicataria si obbliga ad assumere i lavori che successivamente saranno richiesti ai sensi dell'accordo quadro, entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'accordo stesso.

I lavori rientrano nell'ambito della categoria prevalente opere in edifici edili/civili e industriali «OG1» e potranno essere svolti sia presso l'area di competenza di Silea SpA, in Valmadrera (LC), sia presso l'area sita in Annone Brianza (LC) ove si trova l'impianto di compostaggio che presso la sede di Calolziocorte (LC).

Resta inteso che il presente appalto non costituisce l'unico mezzo di Silea SpA per eseguire le manutenzioni sul proprio patrimonio.

Silea SpA si riserva la facoltà, sulla base di proprie valutazioni tecniche ed economiche, di affidare specifici interventi di manutenzione ad altre ditte secondo le modalità e le procedure previste dalla vigente normativa in relazione ai lavori pubblici.



ART. 2 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo avrà durata massima di due anni, con decorrenza dalla data di affidamento, ovvero durata minore/maggiore in conseguenza dell'adempimento dell'intero importo contrattuale.

Nell'ipotesi che in corso d'appalto Silea SpA non sia riuscita, per qualsiasi caso, salvo quello di forza maggiore, a commissionare lavori per l'intero importo presunto, è sua facoltà ordinare l'esecuzione dei lavori, per la quota residua, anche oltre il termine di scadenza del contratto.

ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO.

L'importo massimo dei lavori oggetto dell'appalto è stimato in € 149.500,00.= (centoquarantanovemilacinquecento/00), IVA esclusa, di cui Euro 4.500,00. (quattromilacinque/00)=, IVA esclusa, per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti ad alcun ribasso.

L'importo contrattuale corrisponderà all'importo totale posto a base d'asta.

Il valore dell'accordo non impegna la stazione appaltante a commissionare i singoli interventi fino a quella concorrenza, che non costituisce per l'impresa un minimo garantito.

ART. 4 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'accordo verrà stipulato a misura ai sensi dell'art. 3 lettera eeeee) del Codice.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari previsti nel Prezzario regionale delle opere pubbliche – in vigore al momento del singolo intervento.

ART. 5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base d'asta, ai sensi dell'art. 95, comma 4) lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.

Art. 6 - RAPPESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate



S I L E A

tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

ART. 7 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE.

Le opere che formano oggetto dell'appalto sono normalmente interventi di modesta entità, che possono essere elencati, in maniera esemplificativa e non esaustiva come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori:

- Demolizione di murature sia cls. che in c.a.;
- Scavi di sbancamento;
- Scavi di sezione obbligata sia per fondazioni che per tubazioni;
- Reinterri degli scavi;
- Esecuzione di opere in cls. semplice ed armato;
- Ripristini pavimentazioni in csl o asfalto;
- Posa in opera di tubazioni e pozzetti sia per fognatura che per cavi elettrici;
- Fornitura e posa in opera di elementi in ferro quali inferriate, cancelli, griglie, ecc.;
- Sistemazione di terra da coltivo e formazione di prato;
- Realizzazione di opere di lattoneria;
- Manutenzione alle coperture ed ai pavimenti dei fabbricati civili presenti all'interno del sito;
- Interventi di riparazione/ripristino rivestimenti, impianti idraulici e sanitari;
- Ricerca perdite;
- Forometria con fresa a tazza o disco diamantato;
- Intervento da serramentista e da lattonerie.

ART. 8 - PROVE DEI MATERIALI.

In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi in qualsiasi momento alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle dei campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad un Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto.

L'impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituti stessi.



ART. 9 -LAVORI DIVERI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI

Resta stabilito che qualora la Direzione dei Lavori disponga l'esecuzione di lavorazioni non compresi nel Prezziario regionale, queste verranno determinate in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'esecutore, ed approvati dal RUP, tramite apposito verbale di concordamento nuovi prezzi.

I nuovi prezzi stabiliti saranno sempre sottoposti al ribasso d'asta contrattuale.

ART. 10 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO.

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

ART. 11 - DIREZIONE DEI LAVORI

Silea SpA provvederà a nominare un Direttore dei Lavori il quale opererà nell'ambito del Codice degli Appalti e delle correlate linee guida Anac.

ART. 12 - GARANZIE

La ditta appaltatrice garantisce la qualità e la quantità dei materiali dichiarati. L'accertamento delle garanzie spetta al Direttore dei lavori anche in base ad eventuali prove preliminari che a suo giudizio risultino necessarie. L'appaltatore assumerà anche la responsabilità e le garanzie per quanto riguarda le eventuali prestazioni e/o forniture dei sub-fornitori e co-fornitori. Durante la garanzia l'appaltatore si impegna a sostituire gratuitamente e nei termini stabiliti da SILEA Spa, le parti riscontrate difettose, senza eccezione alcuna.

ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni di contratto nonché del pagamento delle penali previste dal presente capitolato, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/16, una garanzia fidejussoria.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento.

La polizza o fideiussione bancaria dovranno avere validità per tutta la durata dell'appalto e cessa di avere effetto solo alla data dell'ultimo certificato di regolare esecuzione.



Il deposito cauzionale dovrà essere depositato entro 10 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito di gara e comunque prima della stipulazione del contratto.

Qualora la ditta risultata aggiudicataria dell'appalto, rinunci o non si presenti nel giorno ed ora stabiliti da Silea spa per la firma del contratto, l'aggiudicazione sarà revocata e l'appalto potrà essere affidato da Silea SpA, a suo insindacabile giudizio, alla ditta che in sede di gara ha offerto le condizioni immediatamente più vantaggiose e che segue in graduatoria oppure ripetere la gara stessa.

La ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di danni eventuali.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 83, comma 7) del D.Lgs. 50/2016.

ART. 14 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA

A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti da Silea SpA a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare è fissato in Euro 150.000,00 (diconsi euro centocinquantamila/00). Tale polizza deve altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale pari almeno ad Euro 500.000,00.=. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne Silea SpA da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

La polizza assicurativa deve indicare quale soggetto terzo Silea SpA ed i suoi rappresentanti (D.L. Collaudatore, etc.).

La polizza deve altresì coprire, senza riserva alcuna, anche i danni causati dai sub-appaltatori.

La polizza deve inoltre prevedere l'obbligo a carico dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 1917 secondo comma del Codice Civile, di versare direttamente l'indennità alla Committente se la stessa è la danneggiata, ovvero ai terzi danneggiati e comunque sempre senza opposizione di eventuali scoperti o franchigie, che rimangono totalmente a carico dell'Appaltatore.



ART. 15 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE

La ditta appaltatrice sarà l'unico responsabile dell'organizzazione dei lavori e dei montaggi e dovrà provvedere, a proprio carico e spese, a tutta la mano d'opera, forniture e servizi e quant'altro necessario a che i lavori siano completi e adatti alle finalità dell'appalto.

In particolare, la ditta appaltatrice sarà responsabile degli eventuali danni che il suo personale od i suoi sub-contrattenti arrechino alle opere già eseguite od ai macchinari già installati nella proprietà di SILEA Spa.

Sarà pure responsabile di ogni danno arrecato a terzi.

Tutte le attrezzature ed i materiali della ditta appaltatrice potranno essere momentaneamente posizionate nelle zone limitate preventivamente autorizzate e concordate.

La ditta appaltatrice dovrà in ogni momento mantenere libera la propria zona di lavoro dall'accumulo di materiale di rifiuto ed in condizioni igieniche soddisfacenti, provvedendo a sue spese ad eventuali trasporti alle discariche autorizzate.

Alla fine dei lavori la ditta appaltatrice dovrà provvedere allo sgombero di tutte le installazioni provvisorie e del materiale di rifiuto ed alla pulizia e riordino della propria area di lavoro, a soddisfazione del Committente.

La ditta appaltatrice sarà responsabile della disciplina del suo personale sul luogo di lavoro, prendendo tutte le misure e le precauzioni necessarie a tale fine.

Dovrà pure provvedere che non sia disturbato lo svolgimento del normale esercizio dell'impianto esistente.

La ditta appaltatrice è tenuta a provvedere a sua cura e spese ad effettuare eventuali prove che il Direttore dei Lavori ritenga necessarie.

La ditta appaltatrice dovrà altresì provvedere a rilasciare, al termine di ogni lavoro, documentazione attestante il lavoro svolto.

ART. 16 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, igiene, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore deve avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro (es. D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 17/10, ecc.).

L'aggiudicatario dovrà presentare preliminarmente il proprio Piano Operativo di Sicurezza in conformità alla legislazione vigente (D.Lgs. 81/08, ecc.) all'interno del quale dovrà specificare le misure che adotterà per ridurre i rischi ed eliminare l'impatto dovuto all'esecuzione dei lavori commissionati, in considerazione del particolare ambiente in cui dovrà operare.



Silea SpA informerà l'appaltatore dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro attraverso la trasmissione degli opportuni documenti ai sensi della normativa vigente.

Per ogni luogo di lavoro è necessario identificare preliminarmente l'elenco delle situazioni pericolose specifiche relative alla salute e alla sicurezza ed eseguire una valutazione dei rischi per ogni operazione di manutenzione, includendo anche gli accessi ai luoghi di lavoro.

Nei riguardi del proprio personale la Ditta appaltatrice dovrà provvedere, a sue complete cure e spese, alle assicurazioni sociali (infortuni sul lavoro, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione, ecc.) ed a ogni altra assicurazione e contributo di Legge o di contratto.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende di categoria ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale

L'Impresa è responsabile, in rapporto a SILEA Spa, dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto.

Detto personale lavorerà alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta appaltatrice, sia nei confronti di SILEA Spa, sia nei confronti di terzi, sia anche nei confronti delle leggi vigenti per le assicurazioni e contributi di cui sopra e così pure per quanto concerne il trattamento economico dei lavoratori ed il più scrupoloso rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro riguardanti la sicurezza degli operai e di terzi, le caratteristiche, l'efficienza e l'uso dei mezzi d'opera e dei macchinari, le segnalazioni degli interventi in corso e dei rischi incombenti, o comunque pertinenti agli interventi affidati alla Ditta stessa.

L'Impresa è obbligata a segnalare, a mezzo PEC entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori i dati relativi alla iscrizione e immatricolazione a termine di legge (INPS – INAIL) di ogni singolo prestatore d'opera all'atto in cui lo stesso inizia il suo servizio presso SILEA Spa; così per gli aggiornamenti successivi. Eventuali variazioni dovranno comunque essere successivamente trasmesse.

In caso di inadempienza di tale obbligo sarà facoltà di SILEA Spa risolvere il contratto prima della sua naturale scadenza.



La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di accertare, quando e come riterrà opportuno, se la Ditta ha ottemperato a tutte le prescrizioni vigenti a tutela dei diritti dei lavoratori e di sospendere, in caso di inadempienza, i pagamenti in corso fino a quando non verrà accertato che gli obblighi suddetti siano stati integralmente adempiuti.

Il personale dipendente della Ditta appaltatrice dovrà tuttavia essere completamente sottoposto alle norme disciplinari, igieniche e di ordine interno stabilite da SILEA Spa. Chiunque tra detto personale risultasse, a giudizio insindacabile di SILEA Spa, insubordinato, incapace o comunque non affidabile, dovrà essere prontamente allontanato o sostituito dalla Ditta Appaltatrice.

All'apertura del cantiere la Ditta Appaltatrice dovrà presentare l'elenco di tutto il personale che opererà sul cantiere. Giornalmente l'elenco dovrà essere sottoscritto dagli operatori e controfirmato a fine giornata dal direttore lavori.

ART. 17 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il programma lavori verrà definito dalla Direzione Lavori, in accordo con l'appaltatore, e dovrà rispettare i termini indicati.

La ditta appaltatrice dovrà uniformarsi alle istruzioni impartite dal direttore dei lavori ed attenersi scrupolosamente a quanto concordato.

La ditta appaltatrice dovrà essere pronta ad intervenire in caso di estrema urgenza entro 12 ore consecutive solari dalla richiesta di SILEA SpA.

L'appaltatore dovrà prevedere nella sua organizzazione la possibile contemporaneità di più cantieri su aree differenti.

ART. 18 - VARIAZIONI DI LAVORI E RELATIVE VALUTAZIONI ECONOMICHE

La ditta appaltatrice non introdurrà di sua iniziativa variazioni o aggiunte ai lavori assunti in base al rapporto contrattuale, salvo in caso in cui trattasi di normali miglioramenti conseguenti alle modifiche suggerite dall'esperienza e sempre che non comportino aumento di prezzo.

Anche in tali condizioni la ditta aggiudicataria deve darne comunicazione scritta al direttore lavori ed ottenerne il relativo benestare.

L'Appaltatore è tenuto a far presente al Direttore dei Lavori tutte le evoluzioni tecnologiche in cui rientrano i lavori previsti al fine di valutazioni tecniche ed economiche, onde eventualmente introdurre nell'esecuzione in corso.

ART. 19 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Fermi restando le previsioni della normativa antimafia e i relativi adempimenti, SILEA S.p.A., nel pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere/risolvere ex tunc il contratto in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore, ovvero di revocare l'autorizzazione al subappaltatore.



SILEA S.p.A., fatto salvo il diritto di chiedere il risarcimento dei danni, potrà revocare o - previa diffida e messa in mora - risolvere unilateralmente il contratto al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:

- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, con particolare riferimento alle disposizioni riguardanti la continuità e qualità della fornitura, o alle prescrizioni volte a salvaguardare la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori;
- violazione delle disposizioni sul subappalto o cessione del contratto;
- cessazione, cessione o fallimento dell'affidataria;
- venir meno dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016.

SILEA SPA potrà inoltre risolvere anticipatamente il contratto, senza necessità di preventiva costituzione in mora, al venir meno dei requisiti necessari ed indispensabili per svolgere le attività previste.

Al verificarsi di tali eventualità, SILEA provvederà ad incamerare la cauzione definitiva prestata a garanzia del corretto adempimento contrattuale mentre l'appaltatore non potrà vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

ART. 20 - PAGAMENTI ALL'APPALTATORE.

Sarà applicata la normativa sulla contabilità dei lavori pubblici come disciplinata dal Codice degli Appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e dalle specifiche Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti elaborate su proposta dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti (Artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016).

La Contabilità dei lavori, in estrema sintesi, consisterà nel classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché di trasferire poi i rilievi effettuati, per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa, nei seguenti documenti contabili:

il Giornale dei lavori

il Libretto delle misure (libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste)

il Registro di contabilità

lo Stato avanzamento lavori (SAL)

il Certificato per pagamento delle rate

il Conto finale dei lavori e la relativa Relazione

Il ribasso unico percentuale (%) offerto sull'importo a base d'asta soggetto a ribasso pari da Euro 145.000,00.=. sarà applicato a tutti i prezzi unitari previsti nel prezzario Regionale in vigore al momento del singolo ordinativo (il prezzario viene pubblicato con aggiornamento annuale).

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.



L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute raggiunga, comprensivo della quota degli oneri della sicurezza, la cifra di Euro 10.000,00.=, IVA esclusa.

Il pagamento degli oneri della sicurezza avverrà in proporzione agli importi maturati e riportati nei SAL.

Lo stato di avanzamento (SAL) dei lavori sarà rilasciato ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento dovrà precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice i pagamenti relativi agli acconti sono effettuati entro 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni SAL. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo dell'appalto, ai fini dell'emissione della fattura dell'appaltatore, sono emessi contestualmente all'adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'adozione degli stessi.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

All'emissione del certificato di regolare esecuzione finale di cui all'art. 26 e comunque entro 7 giorni dallo stesso, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura dell'appaltatore dell'ultima rata di saldo. Il pagamento della rata di saldo è effettuato entro 30 giorni dal certificato di regolare esecuzione finale.

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di ultimazione lavori generale, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute



all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Si informa che alla data odierna la nostra Società si trova ad opera in regime di scissione dei pagamenti (split payment).

ART. 21 - CONSEGNA LAVORI

Dopo l'emissione di ogni singola richiesta di intervento conseguente al presente accordo quadro, il responsabile unico del procedimento autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori. Ai sensi dell'art. 101 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 il Direttore dei Lavori comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori afferenti ciascuna richiesta di intervento conseguente al presente accordo quadro, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'esecutore; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Qualora l'esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, Silea spa ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva.

ART. 22 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI – CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI DEL SINGOLO CONTRATTO APPLICATIVO E CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI GENERALE

I termini di ultimazione dell'esecuzione dei lavori saranno stabiliti in ciascuna richiesta di intervento conseguente al presente accordo quadro. Dell'avvenuta e regolare esecuzione degli interventi disposti con ciascuna richiesta di intervento conseguente al presente accordo quadro, si darà atto, mediante apposito certificato attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori di ciascun contratto applicativo. Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell'ultimo intervento richiesto in dipendenza dell'ultima richiesta di intervento, si darà atto dell'ultimazione medesima mediante "certificato di ultimazione lavori generale", attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, incluso il verbale di constatazione sullo stato di tutti i lavori commissionati in forza dell'accordo quadro.

ART. 23 - CONTO FINALE DELL'ACCORDO QUADRO

Il conto finale dei lavori dell'intero accordo quadro verrà compilato dal Direttore dei Lavori entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione lavori.



ART. 24 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE FINALE

Il certificato di regolare esecuzione dell'intero accordo quadro verrà emesso, ai sensi dell'art. 102, comma 2) del D.Lgs. 50/2016 entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori dell'ultima richiesta di intervento in conseguenza dell'accordo quadro.

ART. 25 - REVISIONE PREZZI

Non è ammessa la revisione del prezzo contrattuale.

Si applica in ogni caso il comma 1, art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 26 - SUBAPPALTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni che sono comprese nel contratto di appalto. Tuttavia, nel rispetto della normativa vigente, l'appaltatore potrà concedere in subappalto una quota non superiore al 40% dell'importo complessivo del contratto. In questo caso, nell'offerta dovrà essere indicata la tipologia di lavori che il concorrente intende subappaltare.

Il subappalto è regolamentato dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Qualsiasi subappalto dovrà essere autorizzato e la richiesta di autorizzazione al sub-appalto deve pervenire con un anticipo di almeno 30 giorni solari rispetto all'effettivo ingresso in cantiere.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti di SILEA Spa per l'esecuzione dei servizi oggetto di subappalto, sollevando la società medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori sub-appaltati.

La società non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. È fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla società, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti ad essi corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

È comunque vietata la cessione del contratto di appalto, pena la risoluzione dello stesso.

ART. 27 - SPESE, TASSE, ONERI DELL'AGGIUDICATARIO.

Sono a carico dell'appaltatore e si intendono inclusi nel prezzo di appalto i seguenti oneri e spese:

- tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto;
- le spese di bollo per certificati e verbali inerenti all'appalto;
- i contributi e gli oneri imposti dalle leggi e regolamenti relativi alle assicurazioni e previdenze per i dipendenti;



S I L E A

- la fornitura di materiali complementari e le prestazioni per l'esecuzione di tutte quelle varianti che si rendessero necessarie nel corso dei lavori per una migliore realizzazione degli stessi.

Nell'esecuzione dei lavori la ditta adotterà i procedimenti e le cautele al fine di garantire la vita e la incolumità degli operai, delle altre persone addette ai lavori e di terzi, sollevando da ogni responsabilità civile e penale Silea Spa ed il personale da essa preposto alla direzione ed alla sorveglianza.

Con la partecipazione alla gara si intende accettato in ogni sua parte il presente Capitolato Speciale e si intendono annullate automaticamente e totalmente le clausole di vendita particolari delle ditte offerenti che siano in contrasto con quanto in esso prescritto.

ART. 28 - ONERI FISCALI

Le prestazioni del presente appalto sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

Silea Spa provvederà al pagamento dell' I.V.A., in conformità alle norme vigenti, all'atto della corresponsione di ogni singolo pagamento, dovuto per contratto o per legge.

Qualora nel corso dell'appalto venissero emanate leggi, regolamenti, o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto e/o delle prestazioni in esso previste, le parti stabiliranno, di comune accordo, le conseguenti variazioni anche economiche.

ART. 29 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE – PENALITÀ

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e comunque secondo quanto stabilito nel presente capitolato.

Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate a termine di contratto o secondo le regole dell'arte, Silea Spa ordinerà all'Impresa i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il diritto di Silea Spa a richiedere danni eventuali.

L'appaltatore è tenuto a formulare mediante PEC, le proprie motivate riserve entro il termine perentorio di 10 giorni dal sorgere della controversia.

Nessuna aggiunta o variazione nell'esecuzione dei lavori e delle forniture sarà ammessa o riconosciuta se non ordinata da Silea Spa.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione di ogni singolo lavoro rispetto al tempo utile assegnato nella richiesta di intervento, sarà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo dei lavori previsti dalla richiesta di intervento e comunque per un importo non superiore al 10%.



Per le altre inadempienze delle obbligazioni contrattuali diverse da quelle elencate, che non comportino per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'ammontare della penale può variare dall'**1% al 10%** dell'importo contrattuale a seconda dell'importanza dell'inadempienza.

Le penali verranno addebitate all'Impresa contemporaneamente all'emissione dei singoli certificati di pagamento con cui verranno liquidati i relativi lavori.

La penale non esclude il diritto di rivalsa verso l'Impresa da parte di Silea Spa per i danni causati e per i quali l'Impresa rimane responsabile anche penalmente.

Silea Spa, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori e di limitarne lo sviluppo senza che per questo l'Impresa possa avanzare pretese di indennizzi o risarcimenti salvo il diritto allo spostamento del termine di ultimazione per un periodo di tempo pari alla durata delle sospensioni effettuate.

ART. 30 - CONTROVERSIE

Tutte le vertenze che avessero ad insorgere tra la Società e l'appaltatore, quale sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno devolute al Tribunale di Lecco.

ART. 31 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Oltre l'osservanza delle norme specificate nel presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore o che potessero venir emanate durante il corso del contratto, aventi rapporto con i lavori oggetto dell'appalto.

Per quanto non previsto del presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 32 - NORMATIVE DI IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

I lavori appaltati dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

Si precisa che i lavori potranno dovranno svolgersi in parte o del tutto all'interno di zone classificate come spazi confinati/ambienti sospetti di inquinamento, quindi l'appaltatore dovrà garantire il rispetto di tutti i requisiti e le prescrizioni dettate dal D.P.R. 177/11 "Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati".

Si ricorda che, per l'esecuzione dei lavori, non è consentita l'esecuzione di attività in spazi confinati per il personale in distacco o in subappalto fatto salvo che i contratti di distacco o subappalto stessi siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.



Solo il personale con esperienza richiesta dal DPR 177/2011 potrà essere impiegato per tali attività.

Si dovrà pertanto procedere, in caso di aggiudicazione, alla consegna dell'elenco del personale abilitato e formato e con anzianità come previsto dalla legge (fornire evidenza di specifica formazione con verifica tramite questionari dell'apprendimento) per svolgere attività in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento.

Riportiamo a seguire stralcio dell'art. 2 lettera c) del D.PR. 177/2011:

“c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;”

L'Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali imprese esecutrici e lavoratori autonomi dei quali intenda avvalersi, tutte le norme di cui sopra. In quest'ottica, tutto il personale impiegato sugli impianti dovrà essere dotato degli opportuni DPI nonché dell'attrezzatura prevista dalle norme di sicurezza, il cui costo è a totale carico dell'Appaltatore.

Silea Spa è una azienda certificata ai sensi delle norme ISO 9001 (qualità), ISO 14001 – EMAS (ambiente) e OHSAS18001 (sicurezza sul lavoro), l'Appaltatore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali imprese esecutrici e lavoratori autonomi dei quali intenda avvalersi, le ulteriori disposizioni riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori e norme ambientali impartite da Silea S.p.A.

L'impresa appaltatrice dovrà operare in impianti industriali di processo e potrà svolgere le attività assegnate in condizioni ordinarie (linee di processo in funzione) e straordinarie (linee di processo in fermata programmata) con presenza contemporanea di personale del Committente e di altri Appaltatori.

Per le attività di manutenzione in condizioni ordinarie e in relazione a quanto previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si precisa che verrà predisposto il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali). Il DUVRI forma parte integrante del contratto.

Per la gestione della documentazione relativa alla sicurezza è stato attivato un portale online dedicato, per il quale saranno trasmesse le credenziali di accesso e le istruzioni, necessarie per collegarsi e caricare la documentazione richiesta, inerente l'azienda appaltatrice e i relativi lavoratori. La documentazione caricata andrà periodicamente aggiornata secondo le scadenze di legge, all'avvicinarsi della scadenza verranno inviate apposite e-mail di promemoria. L'appaltatore è tenuto a fornire tempestivamente la documentazione richiesta, in ogni caso prima dell'inizio dei lavori.



Nel caso l'Appaltatore intenda avvalersi di imprese esecutrici o lavoratori autonomi a qualsiasi titolo (anche sub-contratti o sub-affidamenti), dovrà provvedere a consegnare a Silea S.p.A. la documentazione inerente la sicurezza anche per le altre imprese coinvolte con le modalità sopra indicate e il DUVRI dovrà essere condiviso con le altre imprese esecutrici.

Si precisa che, in caso di intervenute variazioni delle condizioni operative, si dovranno apportare i necessari aggiornamenti alla valutazione dei rischi da interferenze, previo incontro di coordinamento.

Le attività in impianto saranno gestite con l'emissione di un permesso di lavoro da parte di Silea S.p.A., che, in qualità di committente, provvederà a consegnare l'elemento di impianto o l'area di impianto tramite proprio preposto al preposto dell'impresa appaltatrice, dopo aver eseguito tutte le manovre e le attività per la messa in sicurezza indicando, nel contempo, le prescrizioni a cui l'impresa dovrà attenersi.

Inoltre per le attività svolte in condizioni straordinarie (fermate programmate linee) Silea SpA ha deciso di gestirle come **"Cantieri Temporanei o Mobili"** ai sensi del **TITOLO IV del D. Lgs. 81/2008**: verranno nominati quindi un Responsabile dei Lavori ed il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di esecuzione che redigerà il Piano di Sicurezza e di Coordinamento previsto dall'art. 100 del predetto decreto (PSC).

Nell'occasione l'appaltatore sarà chiamato a redigere un proprio **Piano Operativo di Sicurezza** relativo agli interventi che dovrà svolgere, durante le fermate, e questo piano dovrà configurarsi come piano complementare di dettaglio del **Piano di Sicurezza e Coordinamento** del Committente. La mancata osservanza di quanto previsto dal Coordinatore per la Sicurezza in Fase di esecuzione dei lavori rappresenta violazione delle norme contrattuali.

L'Appaltatore è tenuto a consegnare a Silea S.p.A. la documentazione prevista per le imprese esecutrici e lavoratori autonomi, entro i termini assegnati. Le attività di manutenzione in condizioni straordinarie, oggetto dell'appalto, potranno avere inizio solo dopo che Silea SpA e il Coordinatore della Sicurezza, abbiano verificato, ciascuno per quanto di propria competenza ed in contraddittorio con l'Appaltatore, la congruità di tutta la documentazione presentata.

Qualora la documentazione di cui sopra risulti incompleta o difforme, Silea S.p.A. assegnerà, mediante lettera raccomandata/PEC, un termine **perentorio di 5** giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della raccomandata/PEC medesima, trascorso il quale inutilmente avrà il diritto di risolvere il contratto, salva e riservata l'azione per gli eventuali danni.

ART. 33 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR (UE) 2016/679, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente



procedura verranno trattati per i soli fini attinenti alla partecipazione alla presente gara e la conclusione/esecuzione del relativo contratto.

Il trattamento avverrà attraverso mezzi cartacei ed informatici, nell'assoluto rispetto della normativa in materia di privacy e nei limiti di quanto strettamente necessario alle finalità perseguite nella presente procedura, salvo in ogni caso per l'interessato i diritti di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR (UE) 2016/679. Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dall'impresa; in difetto si potrà determinare l'impossibilità per questa Amministrazione di dar corso alla valutazione dell'offerta presentata e/o alla conclusione del contratto e/o all'esecuzione del rapporto da esso contratto nascente. I dati così raccolti saranno comunicati esclusivamente ai responsabili ed agli incaricati al trattamento di questa Amministrazione, solo per fini strettamente necessari al presente procedimento, salvo i casi di procedimenti giudiziari o amministrativi.

Titolare del trattamento è Silea S.p.A. L'informativa completa relativa ai diritti del fornitore è pubblicata sul sito societario.

ART. 34 - OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che l'aggiudicatario dedica, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l'aggiudicatario dovrà dare, in sede di stipula del contratto di appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto.

Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che l'aggiudicatario dedica, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l'aggiudicatario dovrà dare, in sede di stipula del contratto di appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito



S I L E A

dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.

ART. 35 - RISPETTO PRINCIPI CODICE ETICO E P.T.P.C.

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di Silea SpA e del Piano triennale prevenzione della corruzione pubblicati sul sito societario e di accettarli.

L'Appaltatore prende visione e condivide anche la politica qualità ambiente e sicurezza.

La violazione di tale impegno comporta l'automatica esclusione dal presente incarico.